

Sentenza n. 190 depositata il 14 luglio 2017

Materia: Sanità

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Supposta violazione degli articoli **117, terzo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione**

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: **Artt. 1, comma 1, lettere b) e c), e 3** della legge della Regione Calabria 20 aprile 2016, n.11 (Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie, tecniche della prevenzione e delle professioni sociali – modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n.29)

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 1, lettere b) e c) della legge della Regione Calabria n.11 del 2016

Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera d) della legge della Regione Calabria n.11 del 2016, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.87 (Norme sulla Costituzione e funzionamento della Corte costituzionale

Dichiarazione di infondatezza della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Calabria n.11 del 2016

E' da premettere che alla Regione Calabria, commissariata per non aver realizzato gli obiettivi previsti dal piano di rientro dallo squilibrio economico-finanziario nel settore sanitario, è stato nominato un nuovo commissario ad acta con delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015 con l'attribuzione del "*medesimo mandato (già affidato al precedente commissario), ricomprensivo del compito di adottare il 'provvedimento di riassetto della rete di assistenza territoriale, in coerenza con quanto specificamente previsto dal patto per la salute 2014/2016'...*, e il '*provvedimento di riassetto della rete ospedaliera*'".

In data 16 dicembre 2015, il commissario ad acta ha emesso il decreto 130, recante le linee guida sulla base delle quali le singole aziende sanitarie possono istituire il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) e il servizio sociale professionale (SSP), conformemente alla disciplina dettata dalla legge 10 agosto 2000, n.251.

Durante la sopra menzionata gestione del commissario ad acta, la Regione Calabria ha approvato la legge 20 aprile 2016, n.11, di modifica della legge n.29 del 2002, che ha istituito, **con l'art.1, comma 1, lettere b) e c)**, il Servizio delle professioni sanitarie (SPS) in tutte le aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria e il Servizio sociale professionale (SSP) in tutte le Aziende sanitarie provinciali, ospedaliere, universitarie e presso il dipartimento Tutela della salute della Regione.

La medesima legge regionale n.11 del 2016, inoltre, modificando, **con il suo articolo 3**, l'art.20, comma 3, della legge n. 29 del 2002, e sostituendo la parola "sei" con la parola "dodici", è intervenuta anche sulla facoltà della Giunta regionale di nominare, per esigenze straordinarie, i commissari nelle aziende sanitarie e in quelle ospedaliere, innalzando la durata dell'incarico da sei mesi rinnovabile a 12 mesi rinnovabile.

L'art.1, comma 1, lettere b) e c), della legge della Regione Calabria n.11 del 2016, è stato impugnato dal Presidente del Consiglio, per essere ritenuto in contrasto con il decreto del commissario ad acta n.130 del 16 dicembre 2015.

Per il ricorrente, Il Consiglio regionale, approvando la norma in questione, avrebbe sostanzialmente avocato *"una competenza propria delle aziende sanitarie, il cui esercizio avrebbe dovuto essere vagliato dalla struttura commissariale"*, ponendo così in essere una evidente violazione dell'art. 120, comma secondo, della Costituzione (per interferenza con le funzioni demandata al Commissario ad acta) e dell'art.117, comma terzo, della Costituzione (per inosservanza dei *"principi fondamentali della legislazione statale diretti alla tutela della salute e al contenimento della spesa pubblica in materia sanitaria di cui all'art.2, commi 80 e 95, della legge 191 del 2009, secondo i quali gli interventi previsti nell'accordo Stato-Regioni e nel piano di rientro sono vincolanti per la Regione"*).

La Corte ha riconosciuto la fondatezza della questione, non discostandosi così dall'orientamento giurisprudenziale consolidato (Sentenze n.227 del 2015, n.266 del 2016, n.14 del 2017) che ritiene vincolanti gli accordi finalizzati al contenimento della spesa sanitaria e al ripianamento dei debiti, e riaffermando l'intangibilità delle funzioni amministrative del Commissario ad acta, nominato dal Governo, da parte degli organi regionali *"anche qualora questi agissero per via legislativa - pena la violazione dell'art.120, secondo comma, Cost."*

La Corte, inoltre, ha dichiarato l'incostituzionalità anche della successiva lettera d), del comma 1, nella parte in cui demanda a un regolamento di Giunta la definizione degli aspetti organizzativi, gestionali e dirigenziali relativi ai servizi istituiti. Quest'ultima norma, pur non essendo stata impugnata dal ricorrente, in considerazione della sua *"stretta connessione e inscindibilità funzionale"* con la norma dettata alle lettere b) e c), comma 1, è stata investita dal giudizio di costituzionalità ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e funzionamento della Corte costituzionale).

In riferimento all'estensione della durata degli incarichi prevista all'articolo 3 della medesima legge della Regione Calabria n.11 del 2016, il Presidente del Consiglio, ricorrente, ha lamentato che tale norma determinerebbe l'equiparazione della gestione commissariale nelle aziende sanitarie e ospedaliere per esigenze straordinarie alla gestione ordinaria, *"in violazione dell'art. 3-bis, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992"*, recante principi fondamentali nella materia *"Tutela della salute"*, con supposta conseguente violazione dell'art.117, terzo comma, Cost.

La Corte non ha riconosciuto la fondatezza di quest'ultima questione, non ritenendo affatto equiparabile la durata (sia pure prolungata a dodici mesi) del mandato dei commissari straordinari, nominati dalla Giunta regionale, con la durata (da tre ai cinque anni) del mandato dei direttori generali previsto per la gestione ordinaria.